

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente  |
| (NA) DOLMETTA | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) CAGGIANO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) PORZIO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 10/01/2023

### FATTO

1.- Il ricorrente, titolare di una carta prepagata, lamenta l'illegittimo e non motivato blocco dello strumento di pagamento a opera dell'intermediario emittente.

In particolare, rileva che il blocco apposto alla carta è durato da gennaio a settembre 2022, senza alcuna motivazione e che la mancata possibilità di utilizzare le somme relative alla carta gli ha cagionato un danno rilevante: il saldo al momento del blocco fissandosi sulla cifra di € 1.700,00.

Ciò posto, insoddisfatto della prodromica interlocuzione con l'intermediario, si rivolge al Collegio per ottenere la revoca della disposizione di blocco della carta, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'illegittima condotta, che quantifica nella misura complessiva di euro 500,00, oltre alle spese legali, richieste per 600,00 euro.

2.- L'intermediario riferisce di aver provveduto, in data 19 settembre 2022, allo sblocco della carta oggetto del ricorso e produce evidenza contabile attestante l'avvenuto rimborso di € 20,00 quali spese di attivazione del procedimento ABF.

Chiede al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere.



3.- In sede di controreplica, il ricorrente insiste per l'accoglimento della pretesa risarcitoria e delle spese di assistenza difensiva.

Osserva, in particolare, che neanche in sede di controdeduzioni l'intermediario ha specificato le ragioni del blocco attuato, non potendo questo essere ricavato dall'evidenza informatica (prodotta in sede di costituzione dall'intermediario), che si limita a affermare la presenza di un «uso scorretto», senza tuttavia fornire specificazione di simile (e generica) allegazione.

Sempre dalla schermata versata dall'intermediario, si rileva – pure viene aggiunto - che il blocco è stato apposto da gennaio a settembre 2022, ovvero per otto mesi. Nell'arco di tale periodo la resistente non ha fornito alcuna motivazione, né ha inviato alcuna comunicazione al ricorrente.

## DIRITTO

4.- Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta emerge evidente che la carta, di cui è titolare il ricorrente, è rimasta «bloccata» - non utilizzabile, cioè – per un arco temporale di circa otto mesi.

Pure acquisito è che l'intermediario non ha manifestato le ragioni che avrebbe eventualmente potuto giustificare il comportamento di blocco.

5.1.- Ciò posto, non può essere messo in dubbio che l'indicato comportamento della banca – che ha reso, per un certo periodo di tempo, il conto corrente inutilizzabile da parte del suo titolare – sia illegittimo e integri, di per sé, gli estremi di un inadempimento contrattuale.

Di tale inadempimento va anzi sottolineata la «importanza» (nel senso che questo termine assume nel contesto dell'art. 1455 c.c.) che lo stesso risulta in effetti possedere.

Si tratta infatti – com'è del resto evidente - dell'inadempimento di un primario obbligo di prestazione della banca. Secondo quanto indica la norma dell'art. 1852 c.c., invero, nelle operazioni in conto corrente il «correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito».

Nella specie si tratta, inoltre, di un inadempimento non meramente transitorio ovvero incidentale, bensì propriamente duraturo, visto che lo stesso si è protratto, come detto, per un periodo temporale di circa otto mesi.

5.2.- Per maggior completezza, va per vero pure osservato che la norma dell'art. 8 delle condizioni contrattuali, se consegna all'intermediario il «diritto di bloccare l'utilizzo della carta al ricorrere di giustificati motivi», subordina questo diritto alla concreta sussistenza di due concorrenti condizioni: Il ricorrere di «giustificati motivi»; l'informativa del titolare del «blocco della carta motivando tale decisione» («ove possibile» - così prosegue la clausola predisposta -, «l'informazione viene fornita per iscritto o telefonicamente o con gli altri mezzi di comunicazione previsti. Tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della carta o, al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentari, tempo per tempo vigenti»).

6.- La circostanza, che l'intermediario – dopo avere tenuto bloccata la carta per un ragguardevole periodo di tempo – abbia poi deciso di rimuovere l'impedimento all'accesso del conto e delle disponibilità ivi rappresentate, non elide evidentemente il danno che si è prodotto *medio tempore*.

Posta la protrazione del periodo di blocco e la misura della somma rimasta per l'effetto non utilizzabile dall'avente diritto, il Collegio ritiene di potere liquidare in via equitativa il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

danno risarcibile nella misura di 400,00 euro, oltre a interessi legali, dal dì della presentazione del reclamo al saldo.

Attesa la serialità della fattispecie decisa, non ritiene invece di liquidare somme a titolo di contributo per l'assistenza difensiva.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'importo equitativamente determinato nella misura di € 400,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO